

estrema sintesi, le domande e le eccezioni proposte al fine di esporre le ragioni della presente decisione. È tuttavia opportuno procedere ad un'esposizione separata delle diverse controversie qui riunite per una migliore comprensione dei fatti di causa e dei motivi della decisione.

Causa n. 3376/2005: ~~_____~~ c. San Paolo IMI s.p.a. e S.G.A. s.p.a.

Con citazione notificata il 26.11.2005 ~~_____~~, in qualità di concedenti diritto di ipoteca volontaria in favore della banca San Paolo IMI s.p.a., giusta pattuizione di cui all'atto pubblico del 18.1.1996, nonché nella qualità contraenti nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e sconto effetti e anticipi su documenti n. 27/1398 e 8/68, presso San Paolo IMI s.p.a., lamentando: **1a)** la nullità del contratto del 18.1.1996 per indeterminatezza degli importi garantiti e del tasso di interesse applicato - posto che, quanto al tasso di interesse, esso era stato indicato nell'11,50%, corrispondente al "Prime Rate B.N.L." e, quanto agli importi, che la banca aveva conteggiato a debito anche somme derivanti da insoluto di cambiali senza restituire i titoli non riscossi ed impedendo, per tale motivo, agli attori di recuperare il credito non pagato per intervenuta prescrizione, con conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore dei correntisti e che l'istituto di credito aveva addebitato illegittimamente somme derivanti da cambiali poi riscosse (coattivamente o volontariamente); **1b)** la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, delle commissioni massimo scoperto e valute mediante il rinvio alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" stante la violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c.; **1c)** la nullità della clausola di applicazione di interessi debitori anatocistici sugli interessi primari capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto, per violazione del disposto di cui agli artt.1283 e 1418 c.c., non essendo sul punto esistente un uso normativo precedentemente all'entrata in vigore del codice civile, come stabilito ripetutamente dalla S.C.; **1d)** la carenza di clausole che prevedessero l'applicazione di oneri, spese e valute; **1e)** la conseguente nullità derivata del contratto di fidejussione prestata dalla Ippoliti nonché delle fidejussioni prestate da entrambi gli attori in favore della società ~~_____~~ s.p.a. ~~_____~~ personalmente (fidejussione limitata ad £ 75.000.000 detratte le somme versate in acconto); ha convenuto in giudizio la San Paolo IMI s.p.a. chiedendo, previa declaratoria di nullità

dell'atto costitutivo di ipoteca e clausole di aperture di credito in contro corrente, la condanna della banca ripetizione delle somme indebitamente corrisposte (€ 163.872,36); la dichiarazione di nullità di ogni obbligazione connessa agli atti nulli quali le fidejussioni di cui al punto sub 1e); la condanna della banca al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati all'attore e non restituiti ovvero riscossi (€ 118.988,35); la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni esecutivamente intraprese, vinte le spese di lite da distrarsi.

Si è costituita tardivamente la San Paolo IMI s.p.a. eccependo preliminarmente la nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e la prescrizione breve ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa ed in particolare, con riferimento alla domanda di nullità dell'atto costitutivo dell'ipoteca volontaria, che l'atto stesso conteneva una ricognizione di debito e che comunque l'importo dell'iscrizione ipotecaria era specificamente indicato sia con riferimento al capitale che agli eventuali interessi ai soli fini delle somme da assoggettare alla garanzia ipotecaria. Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme addebitate per effetti insoluti, ha evidenziato che la restituzione dei titoli non era avvenuta atteso, che il [redacted] non aveva corrisposto alcuna somma in relazione a detti titoli, che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, le somme relative non erano mai state addebitate sul conto corrente e che i pagamenti estintivi delle obbligazioni portate nei titoli cambiari erano tutti successivi alla costituzione di ipoteca ed erano stati tutti portati a deconto della esposizione debitoria, residuando il debito da interessi sugli effetti pagati. Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree vinte le spese di lite.

Causa n. 3378/2005: [redacted] c. Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

Con citazione notificata il 26.11.2005 [redacted] in qualità di concedenti diritto di ipoteca volontaria in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., giusta pattuizione di cui all'atto pubblico del 18.1.1996, nonché nella qualità contraenti nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzione n. 9065, n. 10223 e n. 280554, presso il medesimo istituto, lamentando: 2a) la nullità del contratto del 18.1.1996 per indeterminatezza degli importi garantiti e del tasso di interesse applicato - posto che, quanto al tasso di interesse, esso era stato indicato nell'11,50%, corrispondente al "Prime Rate B.N.L." e, quanto agli

- c) dichiara la nullità parziale delle clausole di pattuizione degli interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di computo delle valute di cui ai conti correnti bancari nn. 27/1398 e 8/68 accessi da ~~XXXXXXXXXX~~ nella qualità di titolare dell'omonima ditta, presso la banca San Paolo IMI s.p.a.;
- f) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nel merito, per la decisione sulle restanti domande nonché al fine della concreta determinazione, previa una esatta ricostruzione, alla luce dei criteri e principi affermati nella motivazione della presente decisione, dei rapporti di dare ed avere tra le parti, dell'eventuale ammontare spettante a parte attrice a titolo di ripetizione di indebito dalle banche convenute, in relazione ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio;
- g) "spese al definitivo".

Deve preliminarmente chiarirsi che le domande da decidere ulteriormente tra le parti in causa, a seguito delle precisate conclusioni, sono:

- A) con riferimento alla posizione della Banca Nazionale del Lavoro, la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, delle commissioni massimo scoperto e valute, della clausola di applicazione di interessi debitori anatocistici sugli interessi primari capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto; la domanda di condanna della banca a ripetizione delle somme indebitamente corrisposte; la domanda di condanna della banca al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati all'attore e non restituiti ovvero riscossi; la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni esecutivamente intraprese nonché la domanda, proposta in via riconvenzionale, dalla Banca Nazionale del Lavoro di condanna degli attori al di € 673.222,82;
- B) con riferimento alla posizione della San Paolo Imi, la domanda di accertamento del credito effettivo della banca al 30.9.1996 (come da capo A delle conclusioni rassegnate dagli attori, non essendo stata ivi riproposta la domanda di ripetizione); la condanna della banca al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati all'attore e non restituiti ovvero riscossi; la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni esecutivamente intraprese.

Sono infatti preliminarmente da ritenersi e dichiararsi inammissibili le domande

di accertamento negativo del debito di cui all'atto di ricognizione di debito e concessione di ipoteca volontaria del 18.1.1996 con ordine di cancellazione dell'ipoteca proposta dagli attori nei confronti delle banche solo in sede di precisazione delle conclusioni (punti C e B delle conclusioni con riferimento rispettivamente alla BNL e San Paolo Imi) trattandosi di domande palesemente nuove ovvero, già decise, quanto alla domanda di nullità dell'atto costitutivo dell'ipoteca, con la sentenza parziale sopra citata; va inoltre aggiunto che detta domanda presuppone l'accertamento della situazione debitoria non già alla data della chiusura dei conti correnti - come fatto dal CTU - ma alla data dell'atto ricognitivo, circostanza che parte attrice non ha dedotto tempestivamente (ed infatti non è stato chiesto al CTU di determinare il saldo al 18.1.1996 ma alla chiusura). Nulla infatti impedisce di ritenere che alla data di costituzione dell'ipoteca i saldi negativi dei conti correnti fossero quelli indicati nell'atto notarile, posto che, per quanto risulta dalla relazione d'ufficio e dagli estratti conto agli atti, i rapporti bancari continuarono ad essere operanti successivamente alla costituzione di ipoteca volontaria e sino al 1997 con operazioni indicate anche in favore del correntista (cfr., ad esempio, giroconto, in data 24.11.1997, pari lire 1.419.234.920 con accredito in c/c in favore del cliente). Va poi aggiunto che il debito del ~~_____~~ di cui all'atto di costituzione di ipoteca era derivante anche da scoperto di altri conti di cui quest'ultimo si era costituito fideiussore e che non è oggetto della presente controversia. Di qui l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito alla data di stipula della garanzia ipotecaria funzionale alla domanda di cancellazione dell'ipoteca.

A) Posizione Banca Nazionale del Lavoro

Va al riguardo chiarito che i principi di diritto affermati nella sentenza parziale, in tema di nullità parziale delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, delle commissioni massimo scoperto e valute e della clausola di applicazione di interessi debitori anatocistici, che erano stati espressi con riferimento alla posizione della San Paolo Imi (e che erano state rinviate, quanto alla posizione della BNL, all'esito dell'ordine di esibizione, in assenza di produzione dei relativi contratti), vanno qui integralmente richiamati e confermati anche con riferimento alla posizione della Banca Nazionale del Lavoro.

Al riguardo deve rilevarsi che, nonostante l'ordine di esibizione impartito alla banca convenuta questa si è astenuta dal depositare i contratti oggetto di domanda attorea e di domanda riconvenzionale.

Ciò costituisce argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nel senso favorevole alle tesi in fatto di parte attice.

Deve ulteriormente rilevarsi che, in punto di fatto, le tesi attoree non sono state contestate da parte convenuta che non ha contestato la presenza di clausole di rinvio agli usi nella determinazione degli interessi ultralegali, commissioni spese e valute né ha negato l'applicazione dell'anatocismo ai rapporti in contestazione, limitandosi a contrastare le tesi attoree in punto di diritto e cioè sostenendo la validità di tali clausole.

Ed allora è pacifico che nei rapporti oggetto di causa siano stati pattuiti interessi, commissioni e spese mediante rinvio agli usi e che sia stata applicata la pratica della capitalizzazione trimestrale.

Va allora concluso che le domande di nullità proposte da parte attrice con riferimento ai contratti stipulati con la Banca Nazionale del Lavoro debbano trovare accoglimento alla stregua del richiamo ai principi affermati nella sentenza parziale che possono indubbiamente estendersi alla posizione della BNL.

Di conseguenza va dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni, spese e valute contenute nelle norme regolatrici dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzione n. 9065, n. 10223 e n. 280554 accessi dal ~~1993~~ presso la banca Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

Al riguardo è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio condotta sulla base dei principi appena affermati, con ricostruzione contabile del rapporto, effettuata mediante sostituzione del tasso di interesse con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma 7° del D.lgs. n. 385 del 1993, con esclusione di qualsiasi tipo di capitalizzazione degli stessi sia attiva che passiva e delle commissioni di massimo scoperto.

Le osservazioni sollevate alla perizia d'ufficio - prescindendo dalle alquanto atecniche espressioni di sdegno della difesa invocanti una spiegazione del consulente su come mai "un saldo di originarie L. 2.000.000.000 sia stato ridotto ad un debito di svariate migliaia di Euro", che non possono trovare ingresso, atteso che i saldi finali di tutti i conti correnti oggetto di lite, per come emerge dalla stessa CTU e dagli estratti conto, sono tutti pari a zero (cfr. p. 2-3 CTU) - si sostanziano nella invocazione del criterio di ricalcolo degli interessi secondo la prima ipotesi prospettata dal CTU (tassi debitori minimi e tassi creditori massimi), che tuttavia è questione già risolta nella sentenza parziale menzionata in ossequio al disposto di cui all'art. 117 del T.U.B., in

forza del quale "in caso di inosservanza del comma 4 (ossia in caso di omessa indicazione del tasso di interesse) si applicano, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive" dove chiaramente, considerata la funzione sanzionatoria del criterio di eterointegrazione derivante dall'illegittima determinazione degli interessi, è fuori dubbio che per operazioni attive si intendono quelle attive per la banca ed a debito per il correntista e per operazioni passive si intendono quelle passive per la banca ed a credito per il correntista.

Quanto all'ulteriore osservazione relativa all'applicazione dell'art. 1194 c.c., anche tale profilo è stato esaminato nella sentenza parziale il cui passo si trascrive, essendo evidente sfuggito ("Innanzitutto, va detto che procedere all'imputazione delle rimesse ex art. 1194 c.c. significa inficiare in radice l'operatività dell'art. 1283 c.c., giacché tale procedura si risolve nel sostenere che, per estinguere gli interessi passivi, che maturano giorno per giorno, verrebbero utilizzate le poste attive del conto corrente (o le aperture di credito concesse dalla banca al cliente). Se così fosse, però, nella maggior parte dei casi il debito di interessi verrebbe immediatamente estinto, il che contraddice la giurisprudenza più recente della Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite, che hanno individuato nel contenuto delle clausole contrattuali in esame proprio la fattispecie degli interessi anatocistici, conteggiati in violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c. Inoltre, giacché le rimesse sul conto non si possono considerare pagamenti, trattandosi semplicemente di annotazioni (cioè di registrazioni contabili); la rimessa non ha la funzione di estinguere l'obbligazione debitoria, ma nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza ha l'effetto del tutto diverso di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 c.c., disporre in qualsiasi momento. Del resto, non può omettersi di rilevare che la formulazione dell'art. 1194 ("Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore") la rende inapplicabile al caso di specie; il meccanismo previsto dall'art. 1194, infatti, presuppone l'imputazione da parte del debitore in contrasto con la volontà del creditore. Il correntista, cioè, non potrebbe dichiarare che le sue rimesse vanno imputate al capitale, senza il consenso della banca. Ma qui il caso è esattamente opposto: è la banca che provvede all'imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto").

Ciò posto, in base ai principi appena espressi il CTU ha tenuto conto del conto corrente n. 9065 "...con descrizione analitica dei singoli movimenti dai quali si evince sia il saldo iniziale al 31/12/1990 pari a lire 206.600.713 a debito del correntista ed il saldo finale al 24.11.1997 pari a zero", del conto bancario per prestazioni salvo buon fine n. 10223 "dal

quale si evince il saldo iniziale al 31/12/1990 pari a lire 14.600 a credito del correntista ed il saldo finale al 5/12/1997 pari a lire zero" e del conto corrente per prestazioni salvo buon fine n. 280554 intestato a ~~XXXXXXXXXX~~ "...dal quale si evince sia il saldo iniziale al 17/3/1993 pari a lire 218.138.426 a debito del correntista, sia il saldo finale al 16/1/1995 pari a lire zero".

Sulla scorta di tali elementi documentali il CTU rispondendo congruamente ai quesiti postigli, ha accertato che per quanto riguarda la BNL S.p.A. "emerge un credito a favore del correntista n. 9065 pari a lire 226.740.074 (€ 117.101,48) con tasso tulb a favore del correntista; ovvero un credito pari a lire 75.482.045 (€ 38.986,84) se viene utilizzato un tasso tulb a favore della banca al netto delle competenze maturate sui conti correnti collegati n. 10223 e n. 280554 (girocontati il 16/10/1995 data di chiusura del conto)..." dove è chiaro che, per quanto sopra detto, l'ipotesi da tenere in considerazione ai fini del ricalcolo e la prima prospettata dall'ausiliare.

Ne consegue che la domanda di ripetizione proposta da parte attrice deve essere accolta e per l'effetto la Banca Nazionale del Lavoro deve essere condannata al pagamento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ - non avendo al riguardo legittimazione passiva la ~~XXXXXXXXXX~~ semplice fideiussore - della somma di € 117.101,48, non rivalutabile trattandosi di debito di valuta.

In applicazione del disposto dell'art. 2033 cod. civ., vertendosi in materia di indebito oggettivo, spettano gli interessi legali sul credito accertato con decorrenza dalla messa in mora avvenuta in data 1.12.2000 (cfr. doc. 3 fasc. att.): deve ritenersi infatti che la banca abbia addebitato i maggiori interessi e le spese in buona fede (che è presunta), considerato che parte consistente dell'indebito accertato deriva dall'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, questione che ha visto un radicale mutamento a livello giurisprudenziale.

Di conseguenza la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro di pagamento dei debiti di cui ai saldi finali dei contratti di apertura di credito in conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzione n. 9065, n. 10223 e n. 280554 deve essere rigettata essendo per converso emerso in credito a titolo di ripetizione in favore del correntista derivante da detti contratti (solo per completezza va comunque evidenziato che, per quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio i saldi finali dei conti correnti in parola erano pari a zero).

Passando alla domanda di condanna della banca al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati all'attore e non restituiti ovvero

riscossi, è da rilevare che parte attrice correttamente ha evidenziato il principio di diritto per cui "Nello sconto bancario di cambiali regolato in conto corrente, se il terzo debitore cartolare non paga, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata al correntista, ma deve a sua volta avvertire quest'ultimo e, soprattutto, restituirgli i titoli protestati, la cui riconsegna, in caso di inadempimento, il correntista può pretendere in giudizio sulla base della semplice produzione dell'estratto conto da cui risulti l'addebito dei corrispondenti importi, mentre la banca non può opporre la genericità della documentazione prodotta, ossia la omessa indicazione degli estremi delle cambiali negli estratti conto, gravando su di essa l'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza impostata dal carattere professionale del servizio prestato ed essendo, perciò, tenuta a fornire un'informazione completa e puntuale del proprio operato". (Cassazione Civile, sez. I, 20/03/2003, n. 4071).

È altresì vero, come detto da parte attrice con richiamo alla più diffusa giurisprudenza in materia che, allorché un'operazione di sconto (e tanto più un'operazione di versamento salvo buon fine) si innesti nel profilo funzionale della più ampia e complessa fattispecie negoziale costituita dal conto corrente di corrispondenza, essa perde la sua autonomia e diviene elemento (rimessa, versamento) inseparabile dallo schema strutturale di quest'ultimo rapporto, nel quale resta assorbita la sua causa. (così Cass. 06/12/1969 n. 3897; si veda anche, ad esempio, Cass. 30/05/1978 n. 2727), con la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 1829 c.c. (richiamato dall'art. 1857), a norma del quale il versamento, anche ove importi trasferimento di proprietà del titolo, deve considerarsi subordinato alla condizione del "salvo incasso" e, non avverandosi la condizione, la banca ha la facoltà o di agire con l'azione cartolare o extracartolare nei confronti del debitore ceduto ovvero di eliminare la partita del conto, neutralizzando contabilmente l'accreditamento con un addebitamento di somma corrispondente. Ove la banca opti per tale seconda alternativa e storni dal conto la partita, essa è tenuta a reintegrare il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo (tra tante: Cass. 13/05/1991 n. 5325; 27/01/1979 n. 623; 08/08/1978 n. 3858), sicché non è più legittimata all'esercizio dell'azione cartolare, né a quello dell'azione causale nei confronti del correntista.

È tuttavia evidente che per potersi individuare in credito a titolo di ripetizione in capo al correntista ovvero a titolo risarcitorio, il presupposto logico giuridico deve essere costituito dalla avvenuta appostazione contabile a debito del correntista dell'effetto insoluto. È necessario infatti che la banca storni dal conto la partita corrispondente all'anticipo per effetti scontati.

Va viceversa evidenziato che tale elemento non può dirsi sussistente nella

fattispecie in cui, per quanto risulta dal contenuto dello stesso atto notarile, il debito derivante dagli insoluti degli effetti cambiati di cui è causa non è stato incluso nell'ambito dei saldi passivi di cui ai conti correnti indicati e dunque non è stato fatto oggetto di storno contabile. Ciò vuol dire che la banca non ebbe a riscuotere la somma a titolo di restituzione da parte dello scontatario e dunque non aveva alcun onere di restituzione nei suoi confronti: anzi era necessario che mantenesse la detenzione del titolo al fine di potersi eventualmente soddisfare mediante l'azione cartolare cui era ancora legittimata non avendo avuto la soddisfazione né del credito ceduto né del "saldo buon fine".

Per quanto sopra la relativa domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.

Venendo infine alla domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni esecutivamente intraprese va semplicemente rilevata la assoluta genericità della stessa e comunque la totale carenza di supporto assertivo e probatorio non avendo gli attori neanche specificato e provato - mediante produzione dei relativi atti - in cosa si siano sostanziate le procedure esecutive subite, quali siano stati i titoli esecutivi posti a base delle procedure esecutive intraprese dalla banca convenuta. Ciò era particolarmente necessario considerato che la BNL e le altre banche hanno eccepito la sussistenza di notevoli esposizioni debitorie del ~~XXXXXX~~ nei confronti delle banche in virtù di una molteplicità di rapporti debitori.

Ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria.

B) Posizione San Paolo IMI e S.G.A.

Richiamando quanto detto nella sentenza parziale e sulla base dei criteri ivi affermati, il consulente tecnico d'ufficio rag. Piero Guagnoni con esame peritale del tutto privo di vizi logici, ha calcolato che il saldo rettificato al 30.9.1996, data di estinzione, del corrente bancario n. 27/1398 ammonta ad € 8.350,70 a debito del correntista. Tale conteggio è stata effettuato al netto delle competenze maturate sul c/c n. 8/69 (pure oggetto della sentenza parziale), anch'esse riconteggiate dal consulente sulla base delle nullità contrattuali rilevate.

Parte convenuta ha diffusamente contestato i risultati peritali. Tuttavia le osservazioni sollevate dalla parte del dal consulente tecnico di parte si sostanziano anche qui nella invocazione del criterio di ricalcolo degli interessi secondo la prima ipotesi prospettata dal CTU (tassi debitori minimi e tassi creditori massimi), e nella applicazione

dell'art. 1194 c.c., che tuttavia, per quanto già detto sono questioni già risolte nella sentenza parziale.

Va dunque evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice non ha riproposto la domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni ed anatocismo essendosi limitati a chiedere una sentenza di mero accertamento del debito nella misura (minore) indicata nella perizia d'ufficio (cfr. punto A del foglio di precisazione delle conclusioni con riferimento alla posizione della San Paolo). Pertanto nulla è da decidere sulla domanda di ripetizione che va ritenuta rinunziata.

In definitiva deve essere accertato e dichiarato che, alla data del 30.9.1996, la Banca San Paolo IMI s.p.a. era creditrice, nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXX~~ sulla base dei conti correnti bancari nn. 27/1398 e 8/69 accessi da ~~XXXXXXXXXXXX~~ nella qualità di titolare dell'omonima ditta, della somma complessiva di € 8.350,70.

Passando alla domanda di condanna della banca al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati all'attore e non restituiti ovvero riscossi, vale quanto detto per quanto riguarda la posizione della Banca Nazionale del Lavoro.

Anche qui, per quanto risulta dal contenuto dello stesso atto notarile, il debito derivante dagli insoluti degli effetti cambiari di cui è causa non è stato incluso nell'ambito dei saldi passivi di cui ai conti correnti indicati e dunque non è stato fatto oggetto di storno contabile. Ciò vuol dire che la banca non ebbe a riscuotere la somma a titolo di restituzione da parte dello scontatario e dunque non aveva alcun onere di restituzione nei suoi confronti: anzi era necessario che mantenesse la detenzione del titolo al fine di potersi eventualmente soddisfare mediante l'azione cartolare cui era ancora legittimata non avendo avuto la soddisfazione né del credito ceduto né del "saldo buon fine".

Neanche i testi, che hanno confermato la circostanza che alcuni dei debiti cartolari (ad esempio debitore ~~XXXXXXXXXXXX~~) furono estinti dai debitori cartolari, hanno riferito nulla in merito alla appostazione debitoria della banca in contro corrente che, per quanto detto, risulta esclusa nell'atto notarile del 18.1.1996 (ove di crediti per insoluti di effetti scontati furono tenuti a parte e non conteggiati nei saldi passivi dei conti correnti).

Per quanto sopra la relativa domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.

Venendo infine alla domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni caccutivamente intraprese va semplicemente rilevata la assoluta genericità della stessa e comunque la totale carenza di supporto assertivo e probatorio non avendo gli attori neanche specificato e provato - mediante produzione dei relativi atti - in cosa si siano sostanziate le procedure esecutive subite, quali siano stati i titoli esecutivi posti a base delle procedure esecutive intraprese dalla banca convenuta. Ciò era particolarmente necessario considerato che la San Paolo e le altre banche hanno eccetto la sussistenza di notevoli esposizioni debitorie del ~~██████████~~ nei confronti delle banche in virtù di una molteplicità di rapporti debitori.

Ne deriva il rigetto anche della domanda risarcitoria.

Le spese di lite e di consulenza possono integralmente compensarsi (cfr. Cass. sez. I sentenza n. 17953 del 08/09/2005) in ragione dei gravi motivi costituiti dalle oscillazioni giurisprudenziali nella materia sin qui trattata, specie con riferimento all'epoca di insaturazione della lite nonché dall'accoglimento solo parziale delle domande proposte.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) dichiara la nullità/inesistenza delle clausole di pattuizione degli interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di computo delle valute di cui ai rapporti di apertura di credito in conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzione n. 9065, n. 10223 e n. 280554 accessi dal ~~██████████~~, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
- b) condanna la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento in favore di ~~██████████~~, a titolo di ripetizione di indebitato, della somma di € 117.101,48, oltre interessi al tasso legale dal 1.12.2000 al soddisfo;
- c) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento dei saldi passivi dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, conto anticipi e conto sovvenzione n. 9065, n. 10223 e n. 280554 proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
- d) rigetta le domande di condanna al rimborso/risarcimento delle somme corrispondenti agli effetti cambiari addebitati e non restituiti ovvero riscossi nonché di condanna al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le azioni caccutivamente intraprese, proposte da ~~██████████~~ e ~~██████████~~

573.222,82 €

Marco Maria Ferrari

Da: "Marco Maria Ferrari" <marcomariaferrari@virgilio.it>
 A: <genbacci@tin.it>
 Data invio: venerdì 1 febbraio 2013 13.01
 Alloga: sentenza [redacted].pdf
 Oggetto: sentenza n. 67/2013 del 18/01/2013 G.I. Vassallo [redacted] / BNL +2
 Faccio seguito al nostro colloquio telefonico e rinnovo i complimenti per la tua preziosa attività di consulenza.

Ti trasnetto la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Dott. Vassallo del Tribunale di Teramo. Ti faccio notare che la BNL vantava un credito di € 673.222,82 oltre interessi e rivalutazione dal gennaio '96; l'ex BANCO NAPOLI vantava un credito di € 262.420,03 oltre interessi dal gennaio '96; la [redacted] (con la quale a seguito della transazione abbiamo stipulato un patto di riservatezza) vantava un credito di circa € 20.000,00 ed ha rimborsato al [redacted] € 40.000,00 per cui è stata estromessa dal giudizio. Come saprai [redacted] ha subito e sta subendo l'esecuzione immobiliare su tutti i suoi beni e nel corso degli ultimi tempi sono stati venduti quasi tutti gli immobili nei quali esercitava l'attività di [redacted] [redacted] ad istanza di BNL, CREDITO FONDIARIO (il cui credito per mutuo non è oggetto nella causa), ma con l'intervento di tutte le altre banche.
 Cordiali saluti
 Avv. Marco Maria Ferrari

HO VISTO CHE LA DALL
 NON E' ANNULLATA
 ANCHE INVO LA SENTENZA
 A TUTTO FAT
 CALMA GIUSTI



Valori Recuperati dall'Imprenditore

1) Pretesa delle BNL	di € 673.222,82	277 euro b
2) Pretesa del B. NAPOLI	di € 262.420,03	Ridotta
	ad € - 8.350,70	
3) Condanna BNL a Pagare	€ 117.101,48	
TOTALE Netto	€ 1.044.393,63	
+ Interessi legali su	€ 36.230,87	
117.101,48 da 1/12/2000	€ 1.080.624,50	
TOTALE VALORE SENTENZA del 3/1/2013		01/02/2013